UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 698 del 29/10/2026

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA -CAPOLUOGO - VIA N.IOTTI CIV. 9 - PROVVEDIMENTI DI SOSTA DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 18:00 DEL 11.11.2026 - ESECUZIONE DI LAVORI DI TRASLOCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che con Prot. 23445 del 20.10.2026 il legale rappresentante della Ditta "*Cooperativa Traslochi Ponte Rosso*" ha presentato richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico in San Casciano Val di Pesa, capoluogo, via N.Iotti civ. 9, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 11.11.2026, per il posizionamento di un veicolo ad uso speciale con piattaforma aerea, per l'effettuazione di operazioni di trasloco;

Visto il parere n. 226 del 29.10.2026 rilasciato dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;
Visto il DPR 16/12/92 n. 495;
Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 04 del 10.04.2026, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "*Comando di Polizia Municipale";*

O R D I N A

Nel Comune di San Casciano Val di Pesa, capoluogo, via N.Iotti, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 11.11.2026, per i motivi sopra esposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA_eccetto autorizzati, negli spazi destinati alla sosta dei veicoli siti sulla sinistra della carreggiata per tutto il fronte del fabbricato ubicato al civ. 7 – 9, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di lavori con n. congruo di segnali (Fig. II 74 Art. 120 Reg. CdS), con pannello integrativo d'inizio – continua - fine, con indicazione giorno, orario e n. ordinanza, da apporsi almeno 48h prima l'inizio del provvedimento;
- INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE sul tratto di marciapiede interessato dai lavori, con obbligo di transito sul lato opposto;

La ditta esecutrice dei lavori dovra':

• Posizionare i cartelli stradali indicanti i divieti e gli obblighi, e ripristinare la normale circolazione veicolare al termine dei lavori, inviando verbale di avvenuta apposizione di segnaletica stradale all'indirizzo email : *polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it;*

• Consentire sempre l' accesso alle abitazioni e garage privati presenti sulle vie interessate dal presente provvedimento;

• Individuare e predisporre un camminamento alternativo per i pedoni, con apposizione di cartello "pedoni sul lato opposto";
• Impedire l'accesso all'area di cantiere alle persone non autorizzate;

• Dotare il personale addetto ai lavori dei DPI e dei dispositivi previsti dalle vigenti normative a dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione;

• Al termine dei lavori dovra' essere ripulita tutta l' area oggetto di occupazione di suolo pubblico;

• La responsabilita' di ogni eventuale danno riportato da persone , animali o cose, in conseguenza della esecuzione delle operazioni o dell' attivita' sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilita' poste a tutela dell' incolumita' pubblica e della sicurezza della circolazione, nonche' quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sara' a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni.

➢ Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;

➢ Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1034/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);

➢ La presente Ordinanza e' resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali

➢ Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

 Stazione Carabinieri di San Casciano Val di Pesa

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- URP
- U.T.C;
- Staff del Sindaco
- Assessorato alla viabilita’
- Impresa esecutrice dei lavori
- Centrale Operativa
- Richiedente
- Centrale Operativa

Lì, 29/10/2026

IL RESPONSABILE
GILBERTO MACALUSO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)